



COMUNE DI RUVIANO

Provincia di Caserta

Copia di Atto del Consiglio Comunale

N. 5 del Reg. Data 22-03-2018	Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.
----------------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore **19:40**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 0001290 del 16.03.2018, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Mario Andrea Petrazzuoli.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti **n. 11** e assenti **n. 0** come segue:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica Ricoperta</i>	<i>Presente/Assente</i>
<i>Cusano Roberto</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>Cusano Antonio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Petrazzuoli Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Petrazzuoli Mario Andrea</i>	<i>Pres. del Consiglio</i>	<i>Presente</i>
<i>De Filippo Pasquale</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Coppola Antonio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Izzo Giuseppe</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Petrazzuoli Domenico detto Mimmo</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Izzo Giuseppe detto Pino</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Del Vecchio Bianca</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>
<i>Di Meo Giovanni</i>	<i>Consigliere</i>	<i>Presente</i>

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Milena Barattini incaricato della redazione del verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ha espresso parere Favorevole: Dott.ssa Filomena Tufano
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile e attestazione di copertura Finanziaria, ha espresso parere Favorevole: Dott.ssa Filomena Tufano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole,

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l' idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Ruviano, 21-03-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Filomena Tufano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole,

attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibri di bilancio.

Ruviano, 21-03-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Filomena Tufano

In proseguimento di seduta,

- Il Presidente del Consiglio introduce e illustra l'argomento all'ordine del giorno.
- Il Presidente: passiamo alla votazione per alzata di mano: UNANIMITA'
- Il Presidente: passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano: UNANIMITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con l'art.1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014), è stata istituita la IUC, la quale consta:

- dell'IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- della TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- della TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che:

- a) l'art.172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (cd. Legge finanziaria per il 2007), stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- d) l'art.174 del menzionato d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- e) il decreto Ministero Interno 29 novembre 2017 ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;
- f) con decreto del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2018, n.38, il Ministero dell'Interno ha prorogato al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09/09/2014, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2015;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale

Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICORDATO che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'occupante, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

DATO ATTO che, a norma dell'art.9-bis, comma 1, del d.l. 28 marzo 2014, n.47:

- è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- per tale unità immobiliare la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, anche per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2015;

DATO ATTO che, con la precitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04.06.2015, si è tra l'altro proceduto a:

- approvare, dando atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n.190/2014, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ed immobili ad essa assimilati	1,5
Altri immobili	1,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0

- stabilire, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione della TASI, una riduzione nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le suddette aliquote, solo nel caso di abitazione con unico occupante, come previsto al comma 2, lett. a, del citato art.7;
- stabilire, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo

della TASI, calcolato applicando le suddette aliquote, mentre la restante parte nella misura del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- stabilire, infine, in virtù dell'interesse pubblico primario, perseguito da detta Amministrazione Comunale, che è quello costituito dal benessere della cittadinanza, di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art.7 del vigente Regolamento TASI, di esentare dal pagamento di tale tributo le aree fabbricabili, disciplinate dagli artt. 12 e 13 del richiamato Regolamento;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nel 2018, il Comune dovrà sostanzialmente riconfermare le aliquote TASI sulla base dei parametri adottati negli anni precedenti con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04.06.2015 e nel rispetto della disciplina vigente sopra richiamata;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 8, del vigente Regolamento TASI, si annoverano tra i servizi indivisibili:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- servizi cimiteriali;
- protezione civile;
- servizi socio-assistenziali;
- attività culturali e manifestazioni;

VISTI i costi dei suddetti servizi indivisibili di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 47.500,00
2	manutenzione strade	€ 15.000,00
3	manutenzione del verde	€ 1.500,00
4	servizi cimiteriali	€ 2.500,00
5	protezione civile	€ 3.500,00
6	servizi socio-assistenziali	€ 27.368,00
7	attività culturali e manifestazioni	€ 13.728,00
TOTALE		€ 111.096,00

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09/09/2014, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.01.2015;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 13.12.2016;
- i decreti sindacali di conferimento degli incarichi di Responsabile di Servizio;

ACQUISITI E ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: UNANIMITA'

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di approvare le aliquote della TASI per l'anno 2018, secondo lo schema di seguito riportato:

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) ed immobili ad essa assimilati	1,5 per mille
Altri immobili	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1,0 per mille

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;

3. di stabilire, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), una riduzione nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote approvate con il presente atto, solo nel caso di abitazione con unico occupante, come previsto al comma 2, lett. a, del citato art.7;
4. di stabilire, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote approvate con il presente atto, mentre la restante parte nella misura del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
5. di stabilire, infine, in virtù dell'interesse pubblico primario, perseguito da detta Amministrazione Comunale, che è quello costituito dal benessere della cittadinanza, di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art.7 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), di esentare dal pagamento di tale tributo le aree fabbricabili, disciplinate dagli artt. 12 e 13 del richiamato Regolamento;
6. di stabilire in €. 111.096,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€ 47.500,00
2	manutenzione strade	€ 15.000,00
3	manutenzione del verde	€ 1.500,00
4	servizi cimiteriali	€ 2.500,00
5	protezione civile	€ 3.500,00
6	servizi socio-assistenziali	€ 27.368,00
7	attività culturali e manifestazioni	€ 13.728,00
TOTALE		€ 111.096,00

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;
9. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000;
10. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, cui si demanda l'adozione di ogni atto connesso e consequenziale all'attuazione della stessa.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: UNANIMITA'

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Prof. Mario Andrea Petrazzuoli

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Milena Barattini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, li 23-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Milena Barattini

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 23-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Milena Barattini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

diviene esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, li 23-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Milena Barattini